



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 39/15

Lussemburgo, 22 aprile 2015

Sentenza nella causa T-320/09
Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon
Ypiresion/Commissione

Il Tribunale dell'UE annulla la registrazione di una società greca nel sistema di allarme rapido istituito dalla Commissione per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

La Commissione, infatti, non era competente a porre in essere un siffatto sistema, tanto più che sono stati violati i diritti della difesa della società interessata

Con una decisione del 2008 ¹, la Commissione ha istituito un sistema di allarme rapido (SAR) che mira ad assicurare, all'interno della Commissione e delle sue agenzie esecutive, la circolazione di informazioni relative a terzi che potrebbero rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione dell'Unione. Il SAR si basa su avvisi che consentono di individuare il livello di rischio associato ad un soggetto giuridico in funzione di categorie che vanno da W1 (livello di rischio più basso) a W5 (livello di rischio più elevato). La registrazione di siffatti avvisi può essere richiesta, tra l'altro, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell'ambito delle indagini da esso condotte. L'OLAF può chiedere segnatamente l'attivazione degli avvisi W1a o W1b qualora dalle sue indagini emergano motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni (definitive) di frodi o di errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare se questi ultimi beneficiano o hanno beneficiato di fondi finanziati dall'Unione. Contrariamente ad altri avvisi, quelli di livello W1 comportano soltanto un rafforzamento delle misure di vigilanza e non l'esclusione del soggetto da un progetto.

La Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion («Planet») è una società greca fornitrice di servizi di consulenza nel settore dell'amministrazione delle imprese. Dal 2006 è impegnata in tre progetti finanziati dalla Commissione in Siria. A partire dal 2007 è stata oggetto di un'indagine dell'OLAF per sospette irregolarità nell'ambito dei tre progetti summenzionati. Lo svolgimento dell'indagine ha indotto l'OLAF a chiedere la registrazione della Planet nel SAR mediante l'attivazione dell'avviso W1a e successivamente W1b, registrazione che la Commissione ha eseguito.

Nel 2008, la Planet ha vinto una gara d'appalto per condurre un consorzio nell'ambito di un progetto, con una sovvenzione potenziale di oltre tre milioni di euro finanziata dall'Unione europea. Essendo venuta a conoscenza, poco prima della sottoscrizione della convenzione di sovvenzione, degli avvisi richiesti dall'OLAF, la Commissione ha subordinato la sottoscrizione all'apertura, da parte della Planet, di un conto bancario bloccato. La Planet vi ha provveduto e la Commissione ha sottoscritto la convenzione. La Planet ha quindi agito dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento delle decisioni con cui l'OLAF e la Commissione l'hanno registrata nel SAR.

Con la sentenza odierna ², **il Tribunale accoglie il ricorso della Planet e annulla le decisioni controverse.**

¹:Decisione 2008/969/CE, Euratom della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 344, pag. 125).

² La durata del procedimento trova spiegazione nel fatto che il Tribunale ha dovuto statuire su un'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha sospeso il procedimento in seguito all'impugnazione proposta dalla Commissione avverso il rigetto dell'eccezione di irricevibilità. Poiché la Corte ha respinto l'impugnazione della

Il Tribunale rileva anzitutto che, **in mancanza di una base giuridica, la Commissione non era competente ad adottare la decisione del 2008 che istituisce il SAR**. Infatti, non emerge né dalle disposizioni dei Trattati né da quelle del regolamento finanziario che la Commissione disponga della competenza esplicita ad adottare una siffatta decisione. Tali testi non menzionano un sistema quale il SAR (ossia una banca dati in cui vengono registrate le persone fisiche o giuridiche *sospettate* di rappresentare un rischio per gli interessi finanziari dell'Unione), ma prevedono unicamente la creazione di una banca dati centrale riguardante le esclusioni *obbligatorie*. Orbene, la maggioranza degli avvisi SAR (tra cui gli avvisi W1a e W1b) non comporta l'esclusione dall'attribuzione dell'appalto³ del soggetto interessato. Peraltro, il Tribunale rileva che gli avvisi W1a e W1b riguardano una situazione in cui le indagini sono ancora in corso e dunque in cui la colpevolezza del soggetto interessato non è stata ancora dimostrata da un giudice. Per adottare misure preventive in una siffatta fase iniziale, la Commissione avrebbe dunque avuto bisogno di una base giuridica al fine di rispettare i diritti della difesa, il principio di proporzionalità, nonché il principio della certezza del diritto.

Peraltro, **il Tribunale annulla le decisioni controverse per difetto di motivazione e violazione dei diritti della difesa**. Infatti, le decisioni dell'OLAF e della Commissione non sono state comunicate alla Planet, sicché essa non ha avuto modo di presentare osservazioni e non ha neppure avuto conoscenza dei motivi che giustificano la sua registrazione nel SAR. Inoltre, il fatto che la Planet sia stata informata in merito alle indagini avviate dall'OLAF nei suoi confronti non consente alla Commissione di ritenere che essa avrebbe potuto «dedurre» da tale informazione le ragioni per le quali è stata registrata nel SAR. Infine, la Planet non è stata informata né preventivamente né dopo la sua registrazione nel SAR.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582

Commissione, il Tribunale ha dovuto successivamente statuire su un'istanza della Commissione di non luogo a provvedere, la quale è stata a sua volta respinta.

³ Per contro, il Tribunale ritiene che sussista una base giuridica per gli avvisi W1d, W5a e W5b, in quanto si tratta di avvisi di esclusione.